www.allianz.ch

Uscita – libero passaggio

Agosto 2014

Scheda informativa per gli assicurati

Con l'uscita dalla fondazione collettiva LPP di Allianz Suisse Vita matura la prestazione di libero passaggio. La copertura assicurativa rimane in vigore per i rischi di decesso e d'invalidità fino all'inizio di un nuovo rapporto di previdenza, ma non oltre la durata massima di un mese dall'uscita.

Prestazione d'uscita.

È composta da:

- contributi di risparmio regolamentari del datore di lavoro e del dipendente
- eventuali versamenti (per es. prestazioni di libero passaggio da istituti di previdenza precedenti, accrediti straordinari, versamenti volontari ecc.)
- interessi

Per garantire il cosiddetto libero passaggio «integrale» la prestazione d'uscita deve corrispondere almeno al minimo di legge. Il conteggio comprende quindi due voci:

- giacenza dell'avere di vecchiaia alla data di uscita
- calcolo della prestazione minima in conformità alla legge federale

Viene liquidato il maggiore dei due importi.

Nuovo impiego e cassa pensioni.

In caso di dimissioni dall'attuale impiego per il passaggio a uno nuovo, compilare il modulo «Previdenza professionale Notifica di uscita dal servizio». Per il mantenimento della copertura previdenziale senza soluzione di continuità l'intera prestazione d'uscita deve essere trasferita al nuovo istituto di previdenza.

Dimissioni senza nuovo impiego.

In caso di dimissioni senza passaggio a un nuovo impiego o prosecuzione dell'assicurazione in una nuova cassa pensioni è possibile stipulare una polizza di libero passaggio con copertura previdenziale (almeno in caso di decesso) presso Allianz Suisse Vita.

Erogazione in contanti.

È possibile richiedere l'erogazione in contanti per uno dei sequenti motivi:

- Trasferimento definitivo dalla Svizzera (per ulteriori dettagli vedere «Erogazione in contanti in caso di trasferimento all'estero»)
 - Documentazione necessaria: conferma di trasferimento definitivo all'estero dell'ufficio controllo abitanti del comune di residenza
- Inizio di un'attività principale quale indipendente non soggetta alla previdenza professionale obbligatoria
 - Documentazione necessaria: conferma da parte della cassa di compensazione AVS competente dell'iscrizione come persone svolgenti attività principale indipendente
- Prestazione di libero passaggio inferiore all'importo annuo dei contributi personali
 - Non è necessaria alcuna documentazione particolare



Se l'assicurato uscente è sposato o vincolato da un'unione domestica registrata, l'erogazione in contanti è possibile soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se l'erogazione in contanti supera i 100 000.— franchi, la firma del coniuge o del partner registrato sulla notifica di uscita dal servizio deve essere autenticata.

Per le coppie non sposate deve essere allegato un certificato di stato civile recente.

In caso di versamenti volontari per la previdenza, le prestazioni ad essi relative non possono essere ottenute in contanti nel corso dei successivi tre anni (periodo di blocco)*.

Imposte.

Le erogazioni in contanti superiori a 5000.— franchi devono essere notificate da Allianz Suisse all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Quelle per gli assicurati residenti all'estero sono soggette all'imposte alla fonte.

In caso di erogazione in contanti nel corso del periodo di blocco di tre anni, la detrazione fiscale ottenuta per i versamenti volontari viene successivamente annullata dall'autorità fiscale competente, che la somma al reddito imponibile dell'assicurato*.

Erogazione in contanti in caso di trasferimento all'estero.

Dall'1. 6. 2007 in caso di trasferimento in un Paese UE o EFTA è possibile erogare in contanti soltanto la parte sovraobbligatoria della prestazione d'uscita. L'erogazione in contanti della parte obbligatoria della LPP non è più consentita per coloro che all'estero continuano a essere soggetti alla previdenza obbligatoria per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità. In questa caso la parte obbligatoria della prestazione d'uscita deve essere trasferita, a scelta dell'assicurato, a una polizza di libero passaggio o a un conto di libero passaggio in modo da garantire comunque la copertura previdenziale. La nazionalità della persona non è rilevante.

Procedura in caso di trasferimento dalla Svizzera:

Chi si trasferisce in un Paese UE o EFTA (AELS) può ottenere dall'organismo di collegamento del fondo di garanzia LPP un modulo di richiesta per l'accertamento dell'iscrizione al regime di previdenza obbligatoria, disponibile anche online all'indirizzo www.verbindungsstelle.ch.

Alla richiesta deve essere allegata copia del passaporto o della carta di identità del richiedente. Come organismo di collegamento il fondo di garanzia contatta le competenti autorità estere per chiarire se nel rispettivo Paese esista o meno l'obbligo di assicurazione

previdenziale. Se nel Paese di destinazione la persona non è soggetta a tale obbligo, l'istituto di previdenza può erogare in contanti l'intero avere di vecchiaia derivante dalla previdenza professionale.

Disoccupazione.

Per quanto riguarda la LPP, i disoccupati che percepiscono indennità giornaliere dalla cassa di disoccupazione sono assicurati obbligatoriamente presso l'istituto collettore per i rischi di decesso e di invalidità, ma non per la previdenza di vecchiaia vera e propria. Le prestazioni corrispondono al minimo di legge. Per ulteriori informazioni sulla previdenza professionale per i disoccupati, consultare il sito www.arbeitslosenkasse.ch.

Mancanza di istruzioni per l'erogazione della prestazione di libero passaggio.

In mancanza di istruzioni da parte Sua per il mantenimento della copertura previdenziale provvederemo, come previsto dalle Disposizioni regolamentari generali della Fondazione collettiva, ad emettere a Suo nome una polizza di libero passaggio a cui viene applicato un tasso d'interesse tecnico dello 0,25%. Questa polizza, che consente il mantenimento della copertura previdenziale nell'ambito di un'assicurazione mista, viene finanziata tramite la prestazione di libero passaggio e prevede l'erogazione di un importo di pari entità sia per il caso di vita che di decesso. La polizza di libero passaggio a Lei intestata partecipa inoltre alle eccedenze di Allianz Suisse Vita.

L'apertura e la gestione di questa assicurazione sono gratuite, mentre è a pagamento la sua chiusura se questa non avviene entro le quattro settimane successive alla ricezione della polizza.

Incapacità di lavoro.

Se alla conclusione del rapporto contrattuale sussiste un'incapacità di lavoro dovuta a malattia o infortunio che potrebbe comportare un'invalidità, nonostante l'uscita questo caso non rientra tra quelli di libero passaggio che giustificano l'erogazione della relativa prestazione. Gli assicurati che rientrano in questa casistica possono rivolgersi a noi per ulteriori informazioni.

^{*} Per ulteriori informazioni si rimanda al modulo per la domanda di contribuzione complementare.